

N. 22/2025 LIQUID.
GIUD. CCII
N. 69/2025 P.U.
N. 36/2025 SENT.
N. 39/2025 R&P.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Sofia Gancitano	Presidente relatore
dott. Marco Pesoli	Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera	Giudice

letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 69-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

dichiarativa della liquidazione giudiziale di:

EIGHT SERVICE SRL (P.I. C.F. 01258010295; numero R.E.A.: RO -140404), con sede legale in Gaiba (RO) via Provinciale 30, in persona degli amministratori *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Traniello Gradassi (C.F. TRNSFN67A48D548Y – pec. traniellogradassi@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovigo via del Sacro Cuore n.3.

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 23.05.2025 da parte della stessa debitrice Eight Service s.r.l.;

esaminati gli atti ed i documenti allegati;

rilevato che il ricorso, unitamente ai documenti allegati, è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 23.05.2025;

sentito il Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCI ed essa ha ad oggetto la costruzione, la manutenzione, la gestione, la ristrutturazione totale e/o parziale di immobili o loro porzioni;

rilevato che la debitrice ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII;



premesso che sulla base del ricorso e della documentazione prodotta dalla resistente risulta che, alla data del 08 maggio 2025, i debiti scaduti complessivi ammontano a € 2.023.672,88 di cui € 478.631,47 i debiti tributari ed € 4.735,77 il debito previdenziale;

ritenuto che Eight Service s.r.l. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume da:

- la perdita operativa di esercizio nel 2024;
 - il venir meno dei presupposti per la continuazione dell'attività sociale;
 - il recesso da tutti i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
 - la cessazione dell'impresa, iscritta in data 23/01/2025 nel Registro delle Imprese;
 - la situazione contabile dell'anno in corso, che registra una perdita in corso di formazione;
- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti **EIGHT SERVICE SRL** (P.I. C.F. 01258010295; numero R.E.A.: RO -140404), con sede legale in Gaiba (RO) via Provinciale 30,

nomina

la dott.ssa **Sofia Gancitano** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore l'Avv. **Elena Biasin**, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCII* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCII, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

stabilisce

il giorno **06.11.2025 ad ore 11:40** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala



al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 12.06.2025

Il Presidente relatore

Sofia Gancitano

